

## ALLEGATO 1

### CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO D'INCENDIO ALTO (DURATA 16 ORE)

TABELLA C DELL'ALLEGATO IX AL D.M. 10 MARZO 1998

ARGOMENTI	DURATA
1) L'incendio e la prevenzione - Principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.	4 ORE
2) La Protezione antincendio - Misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - impianti elettrici di sicurezza; - illuminazione di sicurezza.	4 ORE
3) Procedure da adottare quando si scopre un incendio; - procedure da adottare quando si scopre un incendio - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di evacuazione; - modalità di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative	4 ORE
4) Esercitazioni Pratiche - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc);	4 ORE

## ALLEGATO 2

### **CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 8 ORE)**

#### **1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)**

Principi sulla combustione e l'incendio;  
Le sostanze estinguenti;  
Triangolo della combustione;  
Le principali cause di incendio;  
Rischi alle persone in caso di incendio ;  
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

#### **2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)**

Le principali misure di protezione contro gli incendi;  
Vie di esodo;  
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;  
Procedure per l'evacuazione;  
Rapporti con i Vigili del Fuoco;  
Attrezzature ed impianti di estinzione ;  
Sistemi di allarme;  
Segnaletica di sicurezza;  
Illuminazione di emergenza

#### **3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)**

Presenza visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusa-Presenza visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;  
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo dei naspi e idranti.

## ALLEGATO 3

### ESERCITAZIONI PRATICHE COME DA PROGRAMMA PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

#### *INIZIALE (3 ore)*

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

#### *AGGIORNAMENTO (3 ore)*

- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo dei naspi e idranti.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-RM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0012653 del 23/02/2011

848/19.01.01. (D.Lgs 81/2008) ex 626



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

COMANDO PROVINCIALE VV.F.  
ROMA

23 FEB. 2011

Corrispondenza in arrivo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
DCFORM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. n. DCFORM 0005987 del 23/02/2011  
470/54 SIG - CORSI D.LGS 81

Ai Comandi Provinciali VV.F.

p.c.

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Oggetto: Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.

Com'è noto il D.lgs. 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze. Poiché sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi, sia da parte degli Enti esterni che dal territorio, la scrivente Direzione, acquisito il parere della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica per quanto di competenza, trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio ai fini di un uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale.

fdb

IL DIRETTORE CENTRALE  
AGRESTA

**CORSO A: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO D'INCENDIO BASSO (DURATA 2 ORE)**

ARGOMENTO	DURATA
<b>1) ESERCITAZIONI PRATICHE</b> - Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica	2 ore

**CORSO B AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO D'INCENDIO MEDIO (DURATA 5 ORE)**

ARGOMENTO	DURATA
<b>1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE</b> - Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.	1 ora
<b>2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO</b> - Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi.	1 ora
<b>3) ESERCITAZIONI PRATICHE</b> - Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.	3 ore

**CORSO C AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO D'INCENDIO ELEVATO (DURATA 8 ORE)**

ARGOMENTO	DURATA
<b>1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI</b> - Principi sulla combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti; - triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - rischi alle persone in caso di incendi; - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.	2 ore
<b>2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO</b> - Le principali misure di protezione contro gli incendi; - vie di esodo; - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; - procedure per l'evacuazione; - rapporti con i Vigili del Fuoco; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - illuminazione di emergenza.	3 ore
<b>3) ESERCITAZIONI PRATICHE</b> - Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.	3 ore



Polizia di Stato

**ACCORDO TECNICO TRA IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

tra

**Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**, (di seguito denominato "Corpo Nazionale"), nella persona del Direttore Centrale per la Formazione, Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi, domiciliato per la carica a Roma, piazza Scilla n. 2

e

**Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza** (di seguito denominato "Dipartimento della P.S."), nella persona del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, Dirigente Generale di P.S. Dott. Vincenzo Roca, domiciliato per la carica a Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

Congiuntamente denominate le Parti

Premesso

- che la Legge 28 Novembre 1996, n. 609, all'art. 3 affida al Ministero dell'Interno, tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la formazione e l'addestramento degli addetti all'antincendio nonché il rilascio degli attestati di frequenza e di idoneità;
- che il Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139, all'art. 17 comma 1 stabilisce che *"Il Dipartimento ed il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione"*. Inoltre, al comma 2 stabilisce che *"in relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di Prevenzione Incendi, di cui all'art. 14, da parte dei tecnici dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle altre Amministrazioni Pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo Nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa e addestrativa in materia..."*.
- che con il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 sono entrate in vigore nuove norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 detta i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- che il Ministero dell'Interno, tramite le strutture del Corpo Nazionale, in forza del citato dettato normativo, svolge, anche attraverso apposite convenzioni, compiti d'informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- che il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, così come corretto ed integrato dal Decreto

Legislativo 3 Agosto 2009, n.106, prevede all'art. 37 comma 9 che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico;

- che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza è impegnato nell'attuazione delle disposizioni in argomento, con particolare riguardo ad interventi sul versante della formazione ed informazione del proprio personale destinato a svolgere i compiti previsti dalla normativa in materia e che intende avvalersi della collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che delle professionalità esistenti all'interno dei propri ruoli organici in grado di assicurare la necessaria adeguatezza dell'azione formativa.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### Oggetto

L'oggetto del presente Accordo consiste nella realizzazione da parte del Corpo Nazionale dei corsi di formazione di cui in premessa destinati al personale del Dipartimento della P.S. e degli Uffici territoriali della Polizia di Stato chiamato a svolgere i compiti di incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza.

### ARTICOLO 2

#### Attività formativa

Data l'articolazione territoriale del Dipartimento di P.S., i corsi di formazione oggetto del presente Accordo saranno organizzati e coordinati dalle Direzioni Regionali VV.F. sulla base di un calendario che verrà definito tra i Direttori Regionali del Corpo Nazionale ed i referenti provinciali del Dipartimento della P.S.

L'attività formativa oggetto del presente atto prevede la realizzazione dei seguenti corsi:

1. Corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio di incendio **ELEVATO**, per la durata di:
  - **16 ore**, suddivise in 12 ore di teoria e 4 ore di pratica (**Corso Iniziale**);
  - **8 ore**, suddivise in 5 ore di teoria e 3 ore di pratica (**Corso Aggiornamento**).

I corsi anzidetti saranno suddivisi in moduli nei quali verranno trattati, rispettivamente, gli argomenti di cui all'Allegato 1 e 2.

2. Esercitazioni pratiche come da programma (Allegato 3) previsto per la formazione iniziale e l'aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio d'incendio **medio**.

Il Corpo Nazionale, a conclusione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento - **rischio elevato** - provvederà a rilasciare ai partecipanti, rispettivamente, l'attestato di idoneità tecnica previo superamento di esame finale e l'attestato di frequenza nominativo.

Per le esercitazioni pratiche di cui al punto 2, il Corpo Nazionale provvederà a rilasciare un attestato di frequenza collettivo.

### **ARTICOLO 3**

#### **Sede di svolgimento dei corsi**

I corsi di formazione di cui all'art. 1 saranno svolti presso le sedi messe a disposizione dagli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della P.S. In mancanza, i corsi verranno svolti presso i Comandi Provinciali VV.F. e/o le Direzioni Regionali VV.F.

### **ARTICOLO 4**

#### **Precisazioni**

Per l'attività formativa svolta nei propri locali, il Corpo Nazionale metterà a disposizione lo staff didattico e le aule.

Per l'attività formativa pratica, il Dipartimento della P.S. metterà a disposizione il materiale usa e getta (guanti di lattice e sottocaschi), un idoneo numero di estintori portatili, bombole di gpl fatti salvi i casi in cui il Comando VV.F. ovvero la Direzione Regionale VV.F. forniscano tale materiale a titolo oneroso.

Per l'attività formativa teorica svolta presso i locali nella disponibilità dell'Amministrazione della P.S., quest'ultima provvederà all'allestimento delle aule (dotate di computer e videoproiettore), all'attività di supporto di tipo segretariale (tutor), alla cancelleria, alla duplicazione del materiale didattico (dispense).

Il Dipartimento della P.S. si farà carico, inoltre, dei costi di viaggio e soggiorno dei partecipanti nonché degli eventuali oneri connessi agli spostamenti del proprio personale nelle sedi e nei campi prova durante i periodi didattici.

Il Dipartimento della P.S. potrà richiedere esclusivamente lo svolgimento di ore di formazione teorica o pratica a seconda delle proprie esigenze formative.

### **ARTICOLO 5**

#### **Compensi**

I costi per l'attività di formazione di cui all'art. 3 sono calcolati in base alle tariffe attualmente previste dal D.M. 14 Marzo 2012 pubblicato sulla G.U. del 30.04.2012. Si riportano di seguito detti oneri, in considerazione della sede dove si svolge l'attività formativa:

**1. Attività svolta nelle sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:**

Per ogni modulo di formazione della durata di quattro ore viene prevista una quota di € 125,00 per ciascun partecipante (minimo 15 partecipanti);

**2. Attività svolta in sedi diverse dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:**

Per ogni ora di formazione teorica il costo ammonta a € 147,00 (Euro centoquarantasette/00 centesimi); per ogni ora di formazione pratica il costo ammonta a € 95,00 (Euro novantacinque/00 centesimi) più € 52,00 (Euro cinquantadue/00 centesimi) per il personale non docente.

**3. Attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità.**

Per ciascun partecipante viene prevista una quota di €. 58,00.

Il numero dei partecipanti per corso non supererà mediamente le 30 unità per la parte teorica e 15 unità per la parte pratica.

I termini, le condizioni e i compensi previsti nel presente Accordo si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, fatti salvi eventuali aggiornamenti delle vigenti disposizioni in materia.

**ARTICOLO 6**  
**Modalità di pagamento**

Lo svolgimento dei corsi sarà oggetto di attestazione da redigere in sede locale, sottoscritta dai referenti del Dipartimento della P.S. e del Corpo Nazionale.

Il pagamento, a favore del Corpo Nazionale, sarà effettuato a livello centrale dal Dipartimento della P.S., sulla base di nota di riepilogo semestrale, trasmessa dal Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per la Formazione al Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, via del Castro Pretorio n. 5, 00186 Roma.

Il Dipartimento della P.S. sulla base di detta nota provvede al pagamento in favore del CNVVF, mediante bonifico bancario (IBAN IT 05S 01000 03245 348 0 14 2439 09) capo XIV- capitolo 2439/9, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma - Servizi a pagamento con la causale: "Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti antincendio di cui all'art 37, comma 9, del D. Lgs. 81/08". Effettuato il pagamento, il Dipartimento della P.S. trasmetterà la documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie - Ufficio per il Bilancio, il Consuntivo ed il Rendiconto - Via Cavour n.5 - 00184 ROMA e, per conoscenza, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione - Piazza Scilla n. 2-00178 ROMA.

**ARTICOLO 7**  
**Validità dell'Accordo**

Il presente atto ha validità biennale a partire dalla data della stipula e può essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

**ARTICOLO 8**  
**Domicilio Legale**

Per qualsiasi comunicazione inerente il presente Accordo, le Parti eleggono domicilio legale presso le rispettive sedi, come indicato in epigrafe.

**ARTICOLO 9**  
**Recesso**

Nel corso della validità del presente atto, entrambe le Parti potranno recedere dallo stesso mediante preavviso di trenta giorni e tramite comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso anticipato, rispetto alla durata del presente Accordo da parte del Corpo Nazionale, il Dipartimento della P.S. sarà tenuto esclusivamente al pagamento, a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Manleva**

Per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, il Dipartimento della P.S. solleva il Corpo Nazionale da ogni responsabilità.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Modifiche all'Accordo**

Le Parti concordano che ogni eventuale modifica e/o integrazione delle condizioni contenute nel presente Accordo potrà avvenire solamente mediante atto scritto, integrativo dello stesso.

#### **ARTICOLO 12**

##### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Il presente accordo si compone di 12 articoli e di tre allegati e viene sottoscritto in firma digitale, ai sensi della Legge n. 241/90, come modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012.

Roma, 12 ottobre 2015

Per

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Il Direttore Centrale per la Formazione  
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi

Per

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza  
Il Direttore Centrale per gli Istituti di  
Istruzione  
Dir. Gen. P.S. Dott. Vincenzo Roca

*ALLEGATO I*  
*AL D.M. 10/3/1998*

**LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

**1.1 - GENERALITÀ**

Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

**1.2 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente decreto si definisce:

- Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

**1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO**

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626.

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi muoversi in caso di emergenza.

## **1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO**

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

### **1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio**

#### **1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili**

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

#### **1.4.1.2 - Sorgenti di innesco**

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

#### **1.4.2 - Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio**

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

#### **1.4.3 - Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio**

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

##### **1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili**

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

##### **1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore**

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

#### **1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio**

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

##### **A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso**

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

##### **B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio**

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

##### **C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato**

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente

incendiabili;

- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;

b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;

c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.

#### **1.4.5 - Adeguatezza delle misure di sicurezza**

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:

##### **A) Vie di esodo**

- 1) riduzione del percorso di esodo;
- 2) protezione delle vie di esodo;
- 3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
- 4) installazione di ulteriore segnaletica;
- 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- 6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
- 7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
- 8) limitazione dell'affollamento.

##### **B) Mezzi ed impianti di spegnimento**

- 1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
- 2) installazione di impianti di spegnimento automatico.

##### **C) Rivelazione ed allarme antincendio**

- 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato

manualmente con uno di tipo automatico);

2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;

3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;

4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);

5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.

D) Informazione e formazione

1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;

2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;

3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;

4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

### **1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO**

Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:

- la data di effettuazione della valutazione;

- i pericoli identificati;

- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;

- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

### **1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO**

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI E-LEARNING PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PERIODICO PER IL RISCHIO DI INCENDIO BASSO (CORSO "A") E MEDIO (CORSO "B")**

NR. MODULO	TITOLO MODULO	TIPOLOGIA DI CORSO	
		A (basso)	B (medio)
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE - 1 <sup>a</sup> parte	✓	✓
2	PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - 1 <sup>a</sup> parte	✓	✓
3	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI - 2 <sup>a</sup> parte		✓
4	PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - 2 <sup>a</sup> parte		✓
5	PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - 3 <sup>a</sup> parte		✓
6	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE - Aggiornamento periodico		✓
7	PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - Aggiornamento periodico		✓

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEI MODULI E-LEARNING REALIZZATI  
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE  
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE.**

**RISCHIO BASSO (corso A) – RISCHIO MEDIO (corso B)**

**Modulo 1: L'incendio e la prevenzione – 1<sup>a</sup> parte ( Corsi A- B)**

- **I principi della combustione**
  - La combustione
  - Fattori della combustione
  - Esempi di combustibili
  - Il comburente
  - L'innesco
  - Modalità di innesco
  - Fattori necessari per una combustione
  - Condizioni che favoriscono un incendio
- **I prodotti della combustione**
  - Altri prodotti della combustione
  - I gas della combustione
- **Sostanze estinguenti in relazione ai tipi di incendio**
  - Altri tipi di incendio
  - Curva d'incendio
  - Fasi d'incendio
  - Incendio generalizzato
  - Fase terminale di un incendio
  - Spegnimento di un incendio
  - Principali sostanze estinguenti
  - Il raffreddamento
  - La separazione
  - Il soffocamento
  - Altre sostanze estinguenti
- **Effetti dell'incendio sull'uomo**
  - Esposizione del corpo umano ad alte temperature
  - Esposizione a gas nocivi o tossici
  - Effetti collaterali del fumo
- **Divieti e limitazioni di esercizio**
  - Limitazioni di esercizio
  - Manutenzione degli impianti
  - Divieti
- **Misure preventive**
- **Test di auto-valutazione**

**Modulo 2: Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di  
incendio – 1<sup>a</sup> parte (Corsi A-B)**

- **Protezione Antincendio**
  - Principali misure di protezione antincendio
  - Componenti della protezione antincendio
  - Le distanze di sicurezza

- Determinazione delle distanze di sicurezza
- Distanze di sicurezza tra edifici
- Il compartimento antincendio
- Utilità del compartimento antincendio
- Materiali da costruzione
- Proprietà antincendio dei materiali da costruzione impiegati nei compartimenti
- Resistenza al fuoco dei materiali da costruzione
- Esempi di "elementi" REI
- Altra proprietà rilevante ai fini della protezione antincendio
- Sistema organizzato delle vie d'esodo
  - Spazio scoperto
  - Luogo sicuro
  - Scala protetta
  - Scala a prova di fumo
  - Scala di sicurezza esterna
- Mezzi antincendio
  - L'estintore
  - Impiego dell'estintore
  - Rete idrica antincendio
  - Evacuatori di fumo e calore
  - Impianti di rilevazione e rivelazione automatica di un incendio
  - Impianto di spegnimento automatico
- Evacuazione in caso di incendio
  - Tempistica dell'evacuazione
  - Caratteristiche delle vie d'esodo
  - Geometria delle vie d'esodo
  - Capacità di deflusso
  - Vie d'uscita
  - Dislocazione delle vie d'uscita
- Gestione emergenza da incendio
  - Attivazione dei soccorsi
- Chiamata dei soccorsi
- Test di auto-valutazione

### Modulo 3: L'incendio e la prevenzione incendi - 2<sup>a</sup> parte (Corso B)

- Richiamo dei principi sulla combustione e l'incendio
  - Parametri di una combustione
  - Proprietà caratteristiche dei combustibili
  - Valori delle proprietà di alcuni combustibili
  - Proprietà dei combustibili liquidi
  - Altre proprietà dei combustibili liquidi
  - Definizioni del limite di infiammabilità inferiore e superiore
  - Comportamento esplosivo dei combustibili liquidi
  - Valori numerici delle proprietà di alcuni combustibili liquidi
  - Proprietà di riferimento per i combustibili gassosi
  - Esempi di gas combustibili
- Le sostanze estinguenti
  - L'acqua
  - L'anidride carbonica
  - La polvere chimica
- Le principali cause di un incendio

- Una prima causa di incendio
- Altra importante causa di incendio
- Fenomeni elettrici naturali
- Incendi dolosi
- Rischi alle persone in caso di incendio
  - Crollo causato da un incendio
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
  - L'impianto elettrico
  - Fiamme libere
  - Deposito di materiali combustibili
- Test di auto- valutazione

#### Modulo 4 : Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio -2^parte (Corso B)

- Le principali misure di protezione contro gli incendi
- Vie d'esodo
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
  - Impostazione dell'esodo
  - Tempo utile per l'evacuazione
  - Impostazioni progettuali del sistema organizzato delle vie d'esodo
  - Persone con limitate capacità motorie
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
  - Misure elementari in caso di incendio
  - Procedure per l'evacuazione
  - Comportamenti durante l'evacuazione
  - Dotazioni degli addetti alla gestione emergenze
- Rapporti con i Vigili del Fuoco
- Attrezzature ed impianti di estinzione
  - L'estintore
  - Manutenzione degli estintori
  - Rete idrica antincendio
  - Prestazioni di una rete idrica antincendio
  - Spegnimento automatico
- Sistemi di allarme
  - Modalità di funzionamento
  - Caratteristiche dell'impianto di allarme
- Segnaletica di sicurezza
  - Aspetti normativi
- Illuminazione di emergenza
  - Prestazioni
- Test di auto- valutazione

#### Modulo 5: Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio-3^parte (Corso B)

- Prevenzione e protezione antincendio
  - Attrezzature antincendio
  - Esempio di estinzione
  - Altri esempi di estinzione
  - Note tecniche sull'uso degli estintori
- Il naspo

- Uso del naspo
- L'idrante
  - L'uso degli idranti
- Spegnimento automatico
  - Funzionamento di uno sprinkler
- Allarmi antincendio
- Vie d'esodo
- Illuminazione di emergenza
- Cenno normativo
- Test di auto- valutazione

## Modulo 6: L'incendio e la prevenzione - Aggiornamento periodico(Corso B)

- I principi della combustione
  - La combustione
  - Fattori della combustione
  - Il comburente
  - L'innescò
  - Fattori necessari per una combustione
- I prodotti della combustione
  - Altri prodotti della combustione
- Sostanze estinguenti in relazione ai tipi di incendio
  - Curva d'incendio
  - Fasi d'incendio
  - Incendio generalizzato
  - Fase terminale di un incendio
  - Spegnimento di un incendio
  - Principali sostanze estinguenti
  - Il raffreddamento
  - La separazione
  - Il soffocamento
- Effetti dell'incendio sull'uomo
  - Esposizione del corpo umano ad alte temperature
  - Esposizione a gas nocivi o tossici
  - Effetti collaterali del fumo
- Divieti e limitazioni di esercizio
  - Limitazioni di esercizio
  - Manutenzione degli impianti
  - Divieti
- Misure comportamentali
- Test di auto- valutazione

## Modulo 7: Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio - Aggiornamento periodico (Corso B)

- **Principali misure di protezione antincendio**
  - Componenti della protezione antincendio
  - Le distanze di sicurezza
  - Distanze di sicurezza tra edifici
  - Il compartimento antincendio
  - Materiali da costruzione
  - Proprietà antincendio dei materiali da costruzione impiegati nei compartimenti
  - Resistenza al fuoco dei materiali da costruzione
  - Altra proprietà rilevante ai fini della protezione antincendio
  - Sistema organizzato delle vie d'esodo
  - Mezzi antincendio
  - L'estintore
  - Impiego dell'estintore
  - Rete idrica antincendio
  - Impianti di rilevazione e rivelazione automatica di un incendio
  - Impianto di spegnimento automatico
- **Evacuazione in caso di incendio**
  - Tempistica dell'evacuazione
  - Caratteristiche delle vie d'esodo
  - Geometria delle vie d'esodo
  - Capacità di deflusso
  - Vie d'uscita
  - Dislocazione delle vie d'uscita
- **Gestione emergenza da incendio**
  - Attivazione dei soccorsi
- **Chiamata dei soccorsi**
  - Rapporti con i Vigili del Fuoco
- **Test di auto- valutazione**



(Intestazione Questura/Ufficio)

**Il Questore / Il Dirigente - datore di lavoro**

- VISTO** il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il D.M. 10.03.1998 recante *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO** il D.M. 21.05.2007 recante *"Individuazione del datore di lavoro nell'ambito degli uffici centrali e periferici nell'ambito dell'Amministrazione dell'Interno, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242"*;
- VISTA** la circolare della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione N. 500.B/M.116/10A-19171 del 29.10.2015, relativa alla formazione e all'aggiornamento periodico degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- VISTA** la documentazione concernente la frequenza del Corso di formazione per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio.

**ATTESTA**

**il qualifica Cognome e nome, nato/a a luogo di nascita il data di nascita**

ha frequentato con profitto il Corso di formazione per l'espletamento dell'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio *basso / medio* (ex D.M. 10.03.1998) nelle seguenti date:

- **Lezioni teoriche** n. \_\_\_ ore, in data \_\_\_\_\_;
- **Esercitazioni pratiche** n. \_\_\_ ore, in data \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

timbro

\_\_\_\_\_  
firma Questore/Dirigente



(Intestazione Questura/Ufficio)

**Il Questore / Il Dirigente - datore di lavoro**

- VISTO** il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il D.M. 10.03.1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- VISTO** il D.M. 21.05.2007 recante "Individuazione del datore di lavoro nell'ambito degli uffici centrali e periferici nell'ambito dell'Amministrazione dell'Interno, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242";
- VISTA** la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Centrale per la Formazione n.5887 del 23/2/2011, con la quale sono stati definiti il programma, il contenuto e la durata dell'aggiornamento periodico per gli addetti antincendio nelle attività relative ai vari livelli di rischio;
- VISTA** la circolare della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione N. 500.B/M.116/10A-19171 del 29.10.2015, relativa alla formazione e all'aggiornamento periodico degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- VISTA** la documentazione concernente la frequenza del Corso di aggiornamento periodico per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio.

**ATTESTA**

**il qualifica Cognome e nome, nato/a a luogo di nascita il data di nascita**

ha frequentato con profitto il Corso di aggiornamento periodico per l'espletamento dell'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio *basso / medio* (ex D.M. 10.03.1998) nelle seguenti date:

- **Lezioni teoriche** (*rischio medio*) n. \_\_\_ ore, in data \_\_\_\_\_;
- **Esercitazioni pratiche** n. \_\_\_ ore, in data \_\_\_\_\_.

Luogo e data

timbro

firma Questore/Dirigente



Intestazione Questura

N. prot.

data

**OGGETTO:** Corsi di formazione e aggiornamento periodico per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
Servizio Corsi  
email: [dcii.serviziocorsi@interno.it](mailto:dcii.serviziocorsi@interno.it)

ROMA

In riferimento a quanto disposto con circolare N. 500.B/M.116/10A di prot. 19171 del 29.10.2015, si indica, nella tabella sottoriportata, il fabbisogno formativo per i corsi indicati in oggetto, relativi al personale in servizio in questa provincia, con la quantificazione orientativa dei costi, calcolati in base all'Accordo tecnico sottoscritto in data 12/10/2015 tra codesta Direzione Centrale e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tipologia corso	Unità da formare	Numero gruppi teoria	Numero gruppi pratica	Numero ore teoria (a)	Numero ore pratica (a)	Costo complessivo in € (b)
Esercitazioni pratiche per corso di formazione e aggiornamento periodico rischio medio		NO		NO		
Corso di formazione rischio elevato						
Corso aggiornamento periodico rischio elevato						
Note: (a) moltiplicare il numero dei gruppi per le ore previste per il corso di formazione o per l'aggiornamento; (b) moltiplicare il numero di ore complessive per € 147,00				TOTALE		

In relazione agli atti d'ufficio, si attesta che le unità da formare sono quelle strettamente necessarie.

Si allega/no la/le nota/e giustificativa/e per i corsi di rischio elevato.

(Firma)